

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario	serv.commercio.terz@regione.fvg.it tel 040 377 2405 fax 040 377 2446 I - 34132 Trieste, via Trento 2

protocollo n. 13508/PROD.COMM
riferimento **prot. 398 – LL/fm dd. 11/05/07**
allegato
Trieste, 1 giugno 2007

All'ASSOCIAZIONE

Alla Direzione Centrale

oggetto: attività professionale e commerciale di ottico – optometrista

Con la nota sopra emarginata dell'Associazione in indirizzo, sono stati formulati una serie di quesiti in ordine all'oggetto specificato; si premette che la Direzione scrivente, in questa sede, intende affrontare le problematiche di competenza, afferenti agli aspetti di diritto amministrativo del commercio, rimettendosi, per tutto quanto attiene alla disciplina prettamente sanitaria, alle determinazioni che la Direzione Centrale (...) intenderà assumere.

Commercializzazione lenti/occhiali da vista

A norma dell'articolo 99, comma 2, del regio decreto 1265/1934 (T.U. leggi sanitarie), l'attività di **ottico** rientra fra le *arti ausiliarie delle professioni sanitarie* (per completezza, si segnala che la denominazione di "professione sanitaria ausiliaria", contenuta nel regio decreto citato, è stata sostituita da quella più sintetica di "professione sanitaria", di cui alla legge 42/1999, articolo 1).

Gli articoli 6 e 7, comma 1, del regio decreto 1334/1928 (regolamento sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie), disponevano che, qualora l'esercizio di dette arti si fosse effettuato mediante la pubblica vendita di strumenti, apparecchi o altri prodotti speciali, il Comune non poteva rilasciare la licenza di commercio, se il richiedente non avesse comprovato di essere autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria, mediante l'esibizione del titolo (professionale) debitamente registrato, o non avesse proposto alla vendita altra persona autorizzata, della quale doveva essere esibito sempre il regolare titolo. Nessuna vendita poteva essere effettuata se non direttamente dall'esercente autorizzato, o almeno alla sua presenza.

Gli articoli 6 e 7 del regio decreto 1334/1928 sono stati abrogati dal decreto legislativo 112/1998, articolo 42, comma 2, di conseguenza la **mera** vendita di lenti/occhiali da vista costituisce una specifica sottocategoria di commercio di prodotti non alimentari, per il quale è prescritto dalla legge regionale 29/2005 il possesso dei soli requisiti morali; infatti, <<l'attività di vendita di occhiali non rappresenta l'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico, ma può essere direttamente imputata pure ad un imprenditore non ottico>> (Tribunale di Perugia, sentenza 14 giugno 2001), in quanto, <<la mera vendita di tali prodotti, ossia degli occhiali da vista, non costituisce, di per sé sola, atto tipico o proprio dell'arte ausiliaria di ottico>> (Pretura di Orvieto, sentenza 29 dicembre 1989).

Il quadro delineato si pone in conformità con quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea, decisione n. 271/92, dd. 25-05-1993, in virtù della quale <<l'art. 30 del trattato CEE va interpretato nel senso che è ostativo ad una normativa nazionale riservare la vendita di materiale ottico e di lenti correttive ai soli titolari del diploma di ottico; infatti una normativa siffatta, che riserva a una determinata categoria professionale la distribuzione di certi prodotti, per il fatto che canalizza le vendite, è atta a incidere sulle possibilità di smercio dei prodotti importati e può, pertanto, costituire una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'importazione ai sensi della norma citata>>.

Fornitura diretta al cliente/riparazione, anche senza prescrizione medica, di lenti/occhiali da vista; ripetizione della vendita di lenti/occhiali da vista in base a precedenti prescrizioni mediche

Si segnala, in proposito, che la giurisprudenza sta muovendosi verso una dilatazione delle facoltà attribuite alla figura professionale dell'ottico ed alla nuova figura professionale dell'optometrista. Secondo il TAR Puglia (sez. II, sentenza n. 4583, dd. 30 dicembre 2006), <<è in ogni caso consentito, agli esercenti l'attività di ottico, **fornire direttamente** al pubblico e riparare, anche senza la prescrizione medica, lenti ed occhiali, quando la persona che ne dà la commissione presenti le lenti o parti delle medesime di cui chiede il ricambio o la riparazione, **nonché vendere lenti e occhiali** in base a precedenti prescrizioni mediche di cui si conservino gli atti>> (cfr. articolo 12, commi 2 e 3, del regio decreto 1334/1928).

Significativa, però, è la sentenza della Cassazione Penale, sez. VI, n. 27853, dd. 11 aprile 2001 (in conformità, anche la successiva sentenza sempre della Cassazione Penale, sez. VI, n. 35101, dd. 24 giugno 2005), di cui si riporta, per esteso, la relativa massima. <<L'attività dell'**optometrista**, che non va confusa con quella, più limitata, dell'**ottico**, consiste nella misurazione della vista (anche attraverso strumenti più o meno sofisticati) e nella scelta, caso per caso, di quali siano le lenti necessarie per la correzione di quel singolo difetto. Trattasi di un'attività che

non è regolata dalla legge e il relativo esercizio, allo stato attuale della normativa, deve, proprio per questo, ritenersi libero, lecito anche penalmente, per la ragione che non esiste nessuna norma positiva che lo vieti, a condizione che non venga invaso l'ambito, strettamente curativo, riservato al medico oculista, e, naturalmente, che non vengano effettuate manovre che possano provocare anche indirettamente danni o lesioni al cliente. Nel primo caso, potendosi configurare il reato di esercizio abusivo della professione medica; nel secondo caso, potendosi configurare altre ipotesi criminose (come quella di lesioni personali o altro). Pertanto, devono ritenersi consentite all'optometrista, oltre alla semplice attività di ginnastica oculare, quella di misurazione della vista, quella di apprestare, confezionare e vendere, senza preventiva ricetta medica, occhiali e lenti correttive non solo per i casi di miopia e di presbiopia, ma, al contrario dell'ottico, anche nei casi di astigmatismo, ipermetropia e afachia (cfr. articolo 12, comma 1, del regio decreto 1334/1928, ai sensi del quali gli ottici possono apprestare e **vendere** direttamente al pubblico occhiali e lenti soltanto su prescrizione medica, a meno che si tratti di occhiali protettivi o correttivi esclusivamente dei difetti semplici di miopia e presbiopia). È precluso, invece, all'optometrista, configurandosi l'esercizio abusivo della professione medica, di compiere valutazioni di carattere diagnostico, di svolgere attività di carattere curativo, di rilasciare ricette, di compiere sull'occhio interventi di qualsiasi tipo, di intervenire in caso di vere e proprie malattie oculari (e non di semplici disfunzioni della funzione visiva. Come appunto miopia, presbiopia, astigmatismo, ipermetropia, afachia)>>.

Distinti saluti

IL DIRETTORE CENTRALE
dott.ssa Antonella MANCA

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo
telefono: 040 3772448
e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it